

DELIBERA N. 508/13/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11-QUINQUIES, COMMA
3, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RADIO MEDITERRANEO S.N.C.
(EMITTENTE RADIOFONICA "RADIO LUNA"- CARBONIA)
PER INOTTEMPERANZA AGLI ORDINI IMPARTITI CON LA DELIBERA N.
N. 334/13/CONS**

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 12 settembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, e s.m.i.;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS, recante "*Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11 - *quater* della legge n. 28/00;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 146/13/CONS del 20 febbraio 2013, recante “*Ordine nei confronti della società Radio Mediterraneo s.n.c. (emittente radiofonica “Radioluna” – Carbonia) per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle disposizioni attuative relative alla campagna elettorale per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”;

VISTA la delibera n. 334/13/CONS dell’8 maggio 2013, recante “*Ordine nei confronti della società Radio Mediterraneo s.n.c. (emittente radiofonica “Radioluna” – Carbonia) per la violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle disposizioni attuative relative alla campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”;

CONSIDERATO che i menzionati provvedimenti di ordine sono stati adottati a seguito dell’accertamento della medesima condotta violativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, reiterata dall’emittente Radioluna nel corso della campagna elettorale per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. In particolare, l’emittente ha violato gli articoli 4, comma 3, e 6 del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto 8 aprile 2004, nonché l’art. 18, comma 3, della delibera n. 666/12/CONS in quanto la conduzione del programma oggetto di segnalazione da parte di un candidato alle elezioni politiche costituisce *in re ipsa* un’alterazione dei principi in materia di parità di trattamento tra candidati alle elezioni, nonché una forma di propaganda elettorale non consentita e contraria ai principi di correttezza ed imparzialità;

CONSIDERATO che l’emittente radiofonica “Radioluna”, successivamente alla notifica della citata delibera n. 146/13/CONS non ha prestato esatta ottemperanza all’ordine impartito;

CONSIDERATO che l’emittente radiofonica “Radioluna”, in ottemperanza all’ordine impartito con la citata delibera n. 334/13/CONS, avrebbe dovuto trasmettere entro tre giorni dalla notifica del provvedimento un messaggio, da ripetere per almeno dieci volte, recante l’indicazione della violazione commessa, dando un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali al programma oggetto del provvedimento medesimo;

VISTE le note del 28 giugno 2013 (prot. n. 35056), del 3 luglio (prot. n. 36073) e dell’11 luglio seguenti (prot. n. 38351), con le quali il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna – a seguito della richiesta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 10 giugno 2013 (prot. n. 31153) – ha dato conto delle attività poste in essere al fine di verificare l’ottemperanza all’ordine contenuto nella delibera n. 334/13/CONS da parte della società Radio Mediterraneo s.n.c., esercente l’emittente radiofonica Radio luna (Carbonia). In particolare, il Comitato ha rappresentato quanto segue:

- sono stati richiesti ed acquisiti i files audio relativi alla trasmissione radiofonica “Mattinando” andata in onda nei giorni successivi alla notifica della citata delibera n. 334/13/CONS;
- la società Radio Mediterraneo s.n.c., con mail del 13 e 17 giugno 2013, ha inviato i files delle trasmissioni del programma radiofonico “Mattinando” andate in onda nei giorni

22, 23 e 24 maggio 2013, contenenti – ad avviso della stessa – l’ottemperanza all’ordine impartito nella delibera n. 334/13/CONS;

- dalla visione dei supporti acquisiti è emerso che nel corso delle predette puntate della trasmissione radiofonica “Mattinando” è stata data più volte lettura pressoché integrale del testo della delibera n. 334/13/CONS con modalità non adeguate alla gravità del fatto e tali da non realizzare la *ratio* sottesa alla misura sancita dalla legge n. 28/2000;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal competente Comitato regionale e ascoltate le registrazioni della trasmissione “Mattinando” andata in onda nei giorni 22, 23 e 24 maggio 2013;

RITENUTO di aderire agli esiti della verifica dell’ottemperanza del Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna;

RILEVATA infatti l’inottemperanza da parte della società Radio Mediterraneo s.n.c., esercente l’emittente radiofonica “Radio luna” (Carbonia), all’ordine impartito con la delibera n. 334/13/CONS dell’8 maggio 2013 in quanto risulta che nelle puntate del programma radiofonico “Mattinando” del 22, 23 e 24 maggio 2013, successive alla notifica della stessa delibera, è stata data lettura di un messaggio non conforme al dispositivo del provvedimento: il conduttore infatti si è limitato a riportare solo in parte l’ordine impartito, peraltro anche criticando con enfasi giornalistica l’applicazione della sanzione medesima;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 11–*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, pari nel minimo edittale ad euro 1000,00 e nel massimo edittale ad euro 20.000,00;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 3000,00 (tremila/00), pari al triplo del minimo edittale, al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Radio Mediterraneo s.n.c. deve ritenersi elevata. Infatti, la violazione accertata è consistita in un’alterazione dei principi in materia di parità di trattamento tra candidati alle elezioni, nonché in una forma di propaganda elettorale non consentita e contraria ai principi di correttezza ed imparzialità dell’informazione, (articoli 4, comma 3, e 6 del decreto ministeriale 8 aprile 2004 (codice di autoregolamentazione) e articolo 18, comma 3, della delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012);

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso, avendo anzi reiterato la medesima condotta illecita nel corso della stessa campagna elettorale per le elezioni politiche 2013;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si ritiene essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si assumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

Alla società Radio Mediterraneo s.n.c. esercente l'emittente radiofonica "Radio luna" (Carbonia), con sede in Carbonia (CL), Piazza Rinascita 18, cap. 09013, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3000,00 (euro tremila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'articolo 11–*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, per l'inottemperanza all'ordine impartito con la delibera n. 334/13/CONS;

INGIUNGE

Alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 11 – quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 508/13/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81".

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 508/13/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c), del citato d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità ed è notificata alla società Radio Mediterraneo s.n.c. esercente l'emittente radiofonica "Radio luna" (Carbonia).

La presente delibera è altresì trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE F.F.
Antonio Preto

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani